



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

***Disposizioni nazionali  
complementari al codice  
doganale dell'Unione***  
(D. lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

**Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141**, recante: *“disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”*, pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024](#). Il provvedimento è in vigore dal 4 ottobre 2024.

## Sommario

<b>PREMESSA GENERALE</b> .....	3
1. Elementi essenziali del provvedimento .....	3
2. Principali disposizioni.....	3
2.1 TITOLO I – Disposizioni generali .....	3
2.2 TITOLO II – Rapporto doganale .....	4
2.3 TITOLO III – Movimento delle merci .....	5
2.4 TITOLO IV - Procedure e regimi doganali particolari .....	5
2.5 TITOLO V - Trattamento delle merci .....	5
2.6 TITOLO VII – Disposizioni finali.....	9
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO</b> .....	9
1. Modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (art. 3, comma 1, lett. a), b), da g), ad m) del decreto).....	9
2. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 4 del decreto) .....	12
3. Modifiche in materia di Iva all’importazione (art. 6 del decreto) .....	12
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE</b> .....	12
1. Disposizioni in materia di spedizionieri doganali (art. 2 del decreto) .....	12
2. Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone (art. 12 dell’allegato 1) .....	13
3. Servizio visita approdi (art. 16 dell’allegato 1) .....	13
4. Esercizio della vigilanza nei laghi di confine (art. 21 dell’allegato 1) .....	14
5. Zona di vigilanza doganale marittima (art. 22 dell’allegato 1) .....	14
6. Esercizio della vigilanza nella zona marittima (art. 23 dell’allegato 1) .....	14
7. Casi di naufragio (art. 24 dell’allegato 1) .....	14
8. Vigilanza doganale negli aeroporti (art. 25 dell’allegato 1) .....	15
9. Costruzione ed esercizio di aeroporti (art. 26 dell’allegato 1).....	15
10. Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mar (art. 36 dell’allegato 1) ..	15
11. Potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli (art. 39 dell’allegato 1) .....	15
12. Arrivi da laghi (art. 58 dell’allegato 1) .....	15
13. Responsabilità di comandanti e capitani (art. 59 dell’allegato 1).....	16
14. Divieti di approdo e di sosta delle navi (art. 60 dell’allegato 1) .....	16
15. Obbligo del manifesto del carico e vigilanza (art. 61 dell’allegato 1) .....	16
16. Trasmissione del manifesto del carico (art. 62 dell’allegato 1) .....	16

17. Effetti della mancata trasmissione del manifesto (art. 63 dell'allegato 1).....	16
18. Aeroporti doganali (art. 64 dell'allegato 1) .....	16
19. Atterraggi forzati degli aeromobili (art. 65 dell'allegato 1) .....	17
20. Aeromobili viaggianti senza merci a bordo (art. 66 dell'allegato 1) .....	17
21. Vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita (art. 67 dell'allegato 1) .....	17
22. Punti franchi nel porto di Trieste (art. 71 dell'allegato 1).....	17
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO</b> .....	17
1. Vendita senza autorizzazione e acquisto di tabacchi lavorati da persone non autorizzate artt. 40-quinquies e 40-sexies TUA (art. 3, comma 1, lettera b) del decreto) .....	18
2. Disposizioni riguardanti la detenzione di alcolici e prodotti alcolici e la confisca di beni - Modifiche agli artt. 43 e 44 del TUA (art. 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto) .....	18
3. Gestione dei Beni Sequestrati del TUA (art. 3, comma 1, lettera e) del decreto) .....	18
4. Modifiche al Codice di Procedura Penale (art. 5 del decreto) .....	19

## PREMESSA GENERALE

Nell'ambito della più generale delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), il "decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" **riscrive interamente la disciplina doganale nazionale**<sup>1</sup>.

Infatti, con l'applicazione nel 1993 del codice doganale comunitario (Regolamento (CEE) n. 2913/92) e, soprattutto, con l'entrata in vigore nel 2016 del CDU - Codice Doganale dell'Unione (Regolamento (UE) n. 952/2013), **la normativa nazionale precedente** (TULD, Testo Unico della Legge Doganale del 1973, decreto legislativo 374/1990, ma anche regio decreto n. 65/1896) **viene abrogata**.

Il decreto -nell'allegato 1 all'articolo 1- infatti, in 122 articoli sostituisce i 352 del TULD, per **disciplinare solo quanto non già regolamentato dalle norme doganali europee**.

### 1. Elementi essenziali del provvedimento

- **abrogazione del TULD** (D.P.R. n. 43/1973) e sua sostituzione con **nuove disposizioni** nazionali complementari al Codice doganale dell'UE;
- **espressa qualificazione dell'IVA** e di ogni altra imposta di consumo dovuta a favore dello Stato all'atto dell'importazione come **diritto di confine**;
- **ridefinizione delle procedure** di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali;
- **revisione del sistema sanzionatorio, nel rispetto del principio di proporzionalità** in materia di **dogane, accise e tabacchi**;
- **revisione della disciplina sanzionatoria** con particolare riguardo alla fattispecie di **contrabbando**;
- **estensione della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001** anche ai reati di cui al Testo Unico Accise (D. Lgs. n. 504/1995).

### 2. Principali disposizioni

#### 2.1 TITOLO I – Disposizioni generali

Indica le **fonti della disciplina doganale**, iniziando da quelle europee, e rimandando al presente decreto delegato (che costituisce la disciplina nazionale di riferimento in materia doganale), ai patti bilaterali e multilaterali e ai decreti attuativi per quanto non espressamente previsto nell'ambito del diritto unionale. L'articolo 1 riporta anche le principali definizioni rilevanti ai fini della corretta applicazione delle norme.

Le disposizioni contenute nel Titolo I, in generale, indicano la **"linea di vigilanza doganale": lido del mare e i confini con gli Stati extra UE**, che sostituisce la definizione di territorio doganale, limitato ai confini dello Stato, per renderla coerente con la nozione di "territorio doganale dell'Unione" del CDU.

E' il punto di partenza per stabilire gli adempimenti ai quali sono tenuti coloro che la attraversano fisicamente. Sono eliminati i riferimenti ai "depositi franchi", ai "punti franchi" e

---

<sup>1</sup> Per le disposizioni in materia fiscale contenute nello schema iniziale del decreto si rinvia alla nota informativa del Settore Fiscalità di Impresa n. 49 del 25 giugno 2024.

alla "zona franca" non compatibili con le disposizioni contenute nel CDU e si rinvia alla normativa europea per l'individuazione dei territori degli Stati membri che fanno parte del territorio doganale dell'Unione Europea e quelli che ne sono esplicitamente esclusi.

Riportano l'organizzazione dei servizi doganali e **coordinamento tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza** per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza e disciplinano aspetti relativi alla **vigilanza e controllo** in varie fattispecie (terrestre, marittima, lacuale e aeroportuale), sia sulle **merci e sui mezzi di trasporto che sulle persone e sui loro bagagli**.

## **2.2 TITOLO II – Rapporto doganale**

Definisce i **"diritti doganali"**, includendovi tutti i diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge. **Tra questi, i "diritti di confine"**, includendovi oltre ai **dazi all'importazione e all'esportazione**, anche le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, tra cui i **diritti di monopolio, le accise** e – fatte salve alcune eccezioni che ricalcano la legislazione vigente – **l'IVA** e ogni altra imposta di consumo dovute all'atto dell'importazione.

**L'IVA all'importazione è, pertanto, inquadrata tra i diritti di confine** fatta eccezione per il caso in cui le merci debbano essere immesse al consumo in un altro Stato membro o siano poste in un deposito Iva.

Stabilisce la normativa applicabile in materia di **accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti doganali e dei diritti di confine**, dei relativi rimborsi e sgravi e identificano i soggetti obbligati, attualizzando la procedura alla disciplina europea.

Introduce **importanti novità per la rappresentanza doganale**. Per la rappresentanza diretta serve ora un **espesso rapporto di mandato** tra operatore e rappresentante e la previsione di specifici standard etici e professionali per l'autorizzazione a operare in forma diretta. Tali standard si ritengono soddisfatti se il richiedente è un doganalista, un Cad (centro di assistenza doganale) o un soggetto in possesso della certificazione AEO (Operatore economico autorizzato).

Significativi cambiamenti vengono introdotti anche per il **rappresentante doganale indiretto, ora responsabile sia dei dazi che dell'Iva all'importazione**. Un **operatore non stabilito nel territorio doganale unionale**, per effettuare operazioni doganali, **deve farsi rappresentare da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce con le modalità della rappresentanza indiretta**. Gli atti, i provvedimenti o le decisioni dell'Agenzia devono essere validamente notificati al rappresentante se il rappresentato non ha comunicato la revoca del mandato per iscritto. Le mansioni di carattere esecutivo nei luoghi in cui le operazioni doganali svolte richiedano la presenza fisica, possono essere affidate dal rappresentante doganale a personale ausiliario che agisce sotto la diretta responsabilità del rappresentante ed esclusivamente nel perimetro delle mansioni affidategli.

Viene estesa la **disciplina della sospensione a tutti i casi di rappresentanza diretta e non esclusivamente agli spedizionieri doganali** iscritti all'albo professionale ed è disposta con provvedimento dei direttori territoriali dell'Agenzia. Nel caso in cui la revoca riguardi uno spedizioniere doganale iscritto all'albo, il relativo provvedimento è adottato dall'Agenzia sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

### 2.3 TITOLO III – Movimento delle merci

Viene sancita la **responsabilità del gestore delle strutture autorizzate alla temporanea custodia delle merci** nel caso in cui vengano riscontrate mancanze o deficienze anche in caso di sostituzione delle merci.

Si **armonizzano** le **disposizioni** del TULD in merito all'**entrata delle merci**: arrivi dai laghi, arrivi via mare e via aerea, obbligo del manifesto del carico (trasmissione ed effetti della mancata trasmissione), etc, aspetti che impattano principalmente sui vettori e gli spedizionieri.

In merito all'**uscita delle merci** la disposizione prevede sulla vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita, la possibilità di autorizzare **l'istituzione e la gestione dei cosiddetti "duty-free shop"**, esercizi commerciali addetti alla vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in partenza verso Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione, **a opera di amministrazioni, enti ed esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade**, rispettivamente, **nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine e in prossimità dei transiti internazionali stradali e autostradali, direttamente o a mezzo di concessionari**. Viene attribuita la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'Agenzia a condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.

### 2.4 TITOLO IV - Procedure e regimi doganali particolari

Le disposizioni contenute nel Titolo IV prevedono che le **merci depositate nelle strutture di deposito** per la **custodia temporanea** sotto diretta gestione dell'Agenzia devono essere **racchiuse in colli sigillati**. Il titolare ha la facoltà di disfare i colli e estrarne campioni, su autorizzazione e con l'assistenza dell'Agenzia.

L'**Agenzia** deve esercitare **poteri di vigilanza ogni due anni**, e può effettuare verifiche straordinarie, anche senza preavviso, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Le **zone franche doganali** di cui all'articolo 243 e seguenti del CDU sono istituite con norma di legge che individua il termine di presentazione della proposta di perimetrazione e l'Autorità cui competono l'elaborazione di tale proposta e i poteri di gestione. La proposta di perimetrazione di ciascuna zona franca deve essere approvata con provvedimento dell'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione della stessa. Per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste restano ferme le più favorevoli disposizioni vigenti.

In tema di **temporanea esportazione** viene recepito con modificazioni, il disposto di cui all'art. 214 del TULD. La norma **regolamenta il solo regime di temporanea esportazione delle merci unionali destinate a essere reimportate** tal quali e **lo subordina al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, limitandone, inoltre, l'applicazione a specifiche fattispecie** (ad esempio, per studio, per visionatura, per il tentativo di vendita etc.). Viene **stabilito un limite temporale**, entro il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di temporanea esportazione, pari al tempo necessario a raggiungere le finalità per cui le merci sono state esportate e, comunque, **non superiore a 36 mesi**, eventualmente prorogabili su richiesta motivata dell'interessato. Il predetto limite temporale è funzionale a evitare un uso distorto dell'istituto.

### 2.5 TITOLO V - Trattamento delle merci

Per quanto attiene al trattamento delle **merci sequestrate o confiscate a seguito di operazioni anticorruzione**, si applicano le disposizioni presenti nel regio decreto 18

novembre 1923, n. 2440 - "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" - e nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" - salvo quanto diversamente stabilito.

Viene riconosciuta **all'Agenzia la facoltà di affidare a terzi l'attività di vendita delle sopraccitate merci**, purché autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni e individuati nel rispetto della normativa unionale e nazionale.

In caso di **vendita di merci non unionali**, qualora debbano essere immesse in consumo nell'Unione europea, queste sono soggette alle relative formalità doganali e, quindi, al pagamento dei diritti di confine dovuti.

In **alternativa alla vendita**, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'agire amministrativo, **le merci possono essere o assegnate a titolo gratuito a enti pubblici o a istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza**, col vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti di merci deperibili di esigua quantità e di nessun valore commerciale o acquisite dall'Agenzia per un utilizzo a fini istituzionali ovvero cedute ad altre amministrazioni pubbliche qualora funzionali all'esercizio delle loro attribuzioni.

L'**Agenzia definisce il prezzo base di vendita delle merci**, avuto riguardo ai prezzi di mercato e allo stato d'uso. Qualora la vendita sia svolta al pubblico incanto, sul sito internet dell'Agenzia è pubblicato il relativo avviso, almeno dieci giorni prima della gara stessa, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento della gara medesima. Se per la vendita si è ritenuto di ricorrere alla licitazione privata, l'invito alla partecipazione alla procedura deve essere indirizzato ad almeno cinque operatori economici che vi possano avere interesse, fermo restando il rispetto del criterio della rotazione; laddove il primo incanto non abbia esito positivo, le merci invendute sono aggiudicate, con una successiva gara, al miglior offerente, prescindendo dal prezzo base.

**I termini per il vincolo delle merci a un regime doganale ovvero per la riesportazione** decorrono dal perfezionamento della vendita. A norma dell'articolo 149 del CDU il termine in questione è pari a **90 giorni**.

Il **ricavato della vendita**, fatta eccezione per le somme corrispondenti ai diritti doganali, è **destinato, in via primaria, alla copertura delle spese di custodia e di vendita sostenute dall'Agenzia**. A sua volta, che il ricavato residuo è trattenuto in deposito dall'Agenzia e resta a disposizione degli eventuali aventi diritto che hanno la facoltà di chiedere la restituzione delle predette somme nel termine di due anni decorrenti dall'avvenuta vendita e, in caso contrario, la somma viene acquisita a favore dell'Erario. Gli aventi diritto di ottenere la disponibilità delle merci devono presentare una dichiarazione diretta a vincolarle a un regime doganale, facoltà subordinata al pagamento delle spese di custodia di pertinenza dell'Agenzia, a quelle eventualmente già sostenute per la procedura di vendita, nonché, in caso di immissione in consumo nel territorio doganale, dei diritti doganali dovuti. Nei confronti dell'avente diritto che ottiene lo svincolo della somma residua ovvero il recupero della disponibilità della merce è contestata, ove ne ricorrano i presupposti, la violazione relativa alla mancata presentazione, entro il prescritto termine, della dichiarazione doganale. Le merci invendute sono di regola distrutte, salvo che l'Agenzia non ritenga di acquisirle per un utilizzo a fini istituzionali o disporne la gratuita cessione.

Vengono ricomprese in un unico articolo tutte le fattispecie di **omessa dichiarazione doganale** (introduzione, circolazione e sottrazione alla vigilanza doganale). E' punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale, introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla

vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali o fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. La sanzione si applica a colui che detiene merci non unionali quando il detentore delle merci rifiuti o non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza o le prove da egli addotte siano inattendibili, salvo che risulti che egli si trovasse in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso. Lo stesso CDU stabilisce che tutte le merci introdotte rimangono sotto vigilanza doganale finché non ricevono una destinazione a un particolare regime doganale attraverso la dichiarazione.

La nuova disciplina ha lo scopo di razionalizzare la fattispecie criminosa del **contrabbando**, superando l'attuale frammentazione delle disposizioni.

Nell'ipotesi di **contrabbando per dichiarazione infedele** si prevede la **multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione** per:

- dichiarazione non corrispondente all'accertato di qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo;
- dichiarazione che faccia riferimento in tutto o in parte a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi di destinazione o per un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione;
- utilizzo di mezzi fraudolenti per ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano;
- manipolazioni artificiali di merci o utilizzo di altri mezzi fraudolenti nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, al fine di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti.

Una casistica ben specificata riguarda l'introduzione, la vendita, la circolazione, l'acquisto e la detenzione a qualunque titolo nel territorio dello Stato di quantità di **tabacco lavorato di contrabbando**. Se superiori a 15 chilogrammi convenzionali la punizione è la reclusione da due a cinque anni; in caso di quantità di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali la pena è la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; se risultano superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000. Se i fatti sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Vengono descritte quindi le pene relative alle diverse fattispecie di associazione a delinquere a scopo di contrabbando di tabacchi.

La disposizione riconosce al Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di **vietare**, con proprio decreto, la **costituzione, nei territori extra-doganali, di depositi di determinate merci estere**, ovvero di imporre la limitazione ai bisogni degli abitanti pena la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine che sarebbero dovuti se la merce fosse immessa in consumo nel territorio doganale, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000.

Viene **sanzionata la dichiarazione infedele** del numero di colli accertato e quello indicato nei documenti di entrata e uscita delle merci (manifesto, dichiarazione sommaria di entrata e di uscita ai sensi degli articoli 127 e 271 del codice doganale dell'Unione), ove obbligatoriamente previsti e **l'omessa presentazione/dichiarazione** dei medesimi documenti. La sanzione prevista per entrambe le fattispecie (infedeltà e omissione) risulta

svincolata dall'ammontare dei diritti di confine ed è individuata in misura fissa, da un minimo a un massimo, da commisurare sulla base degli ordinari criteri previsti dalla normativa nazionale. Per l'ipotesi di infedele presentazione è introdotta la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000. Per l'omessa presentazione delle dichiarazioni la sanzione varia dal minimo di euro 300 al massimo di euro 2.000.

Vengono **inserite in un'unica norma tutte le violazioni riguardanti il vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione** e si prevede una sanzione in linea con le disposizioni del nuovo CDU in corso di predisposizione: sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500 per chi violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile e introdotta, anche per questa fattispecie la violazione formale del mancato appuramento del regime nei termini e con le modalità prescritti, punita con la sanzione in misura fissa da euro 150 a euro 2.000.

Si prevede **l'applicazione della sanzione amministrativa** da euro 5.000 a euro 10.000 in caso di **rifiuto di esibizione di documentazione**, rilascio di informazioni ovvero assistenza all'Agenzia e alla Guardia di finanza.

Si **introducono le seguenti fattispecie di illeciti amministrativi** mutate dall'impianto unionale vigente e dalla proposta unionale relativa al nuovo CDU, prevedendo una sanzione in misura fissa da euro 150 a euro 2.000:

- inosservanza di un provvedimento relativo all'applicazione della normativa doganale;
- fornitura all'Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi;
- mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali, nonché la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali;
- manomissione e l'alterazione dei sigilli doganali.

Si attribuisce **ai funzionari dell'Agenzia la facoltà di accertare le violazioni** sia alla normativa doganale (unionale e nazionale) che alle altre disposizioni di legge la cui applicazione è demandata alla medesima Agenzia. Nell'esercizio di tali attribuzioni, i medesimi funzionari rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria. La redazione dei **processi verbali relativi alla constatazione di violazioni accertate all'interno degli spazi doganali**, spetta **esclusivamente ai funzionari dell'Agenzia**, anche sulla base di rapporto (verbale o scritto) di altri organi di polizia giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento (tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e l'art. 10 del decreto legislativo n. 177 del 2016, che riconoscono alla Guardia di finanza facoltà di autonoma attività di controllo e conseguente verbalizzazione, rispettivamente, nel settore del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e dei controlli doganali in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione).

**I processi verbali concernenti le violazioni accertate fuori dagli spazi doganali** devono essere **trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, all'ufficio dell'Agenzia competente secondo la normativa doganale unionale**. Nel caso in cui le violazioni riscontrate abbiano rilevanza penale l'ufficio competente dell'Agenzia provvederà a trasmettere il pertinente processo verbale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui territorio la violazione è stata accertata.

E' **ammessa l'oblazione anche per le contravvenzioni il cui massimo non superi l'importo di 50 euro**. In questi casi l'Agenzia può, quando ricorrano particolari circostanze,

determinare la somma da pagare per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo.

**Il pagamento della multa o della sanzione amministrativa non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti di confine, salvo il caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata.** In caso di sequestro o confisca delle merci oggetto dell'illecito, i diritti di confine, se non dovuti, sono comunque considerati ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali o amministrative, se le stesse devono essere determinate in misura a essi proporzionali. L'applicazione delle pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione non deve precludere l'applicazione delle disposizioni previste dal provvedimento quando il fatto sia punibile anche ai sensi dello stesso. Si tratta, pertanto, di una norma di coordinamento, in conformità alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio richiesta dalla legge delega.

Con particolare riferimento alle ipotesi di sequestro di tabacchi lavorati, la procedura di gestione dei beni delle merci sequestrate o confiscate per le violazioni previste dal testo normativo in argomento prevede l'affidamento in custodia all'Agenzia, salva diversa disposizione dell'autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato. Decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, nei procedimenti a carico di ignoti, l'Agenzia può procedere alla distruzione delle merci sequestrate.

La norma assegna all'Agenzia e alla Guardia di finanza la facoltà di procedere allo scambio di documenti e informazioni con le competenti autorità amministrative di Paesi esteri, utili per l'accertamento di violazioni di leggi e regolamenti applicabili nel territorio dei medesimi Paesi all'entrata o all'uscita delle merci, a condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia.

## **2.6 TITOLO VII – Disposizioni finali**

Vengono definiti i modelli di registri, gli stampati e gli altri formulari relativi alle scritture contabili e le istruzioni di uso. Con successivi provvedimenti dell'Agenzia, saranno fissati i termini e le modalità per la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali e verranno fissate le regole per la digitalizzazione di documenti, supporti e registri cartacei ancora in uso, laddove non contemplati dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce il programma di lavoro per l'attuazione dei sistemi elettronici necessari all'applicazione del codice.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO**

### **1. Modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (art. 3, comma 1, lett. a), b), da g) ad m) del decreto)**

L'articolo 3 apporta numerose modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), in attuazione dei principi e criteri direttivi specifici contenuti nell'articolo 20, comma 2, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111.

In primis, con il comma 1, **lettera a)**, dell'art. 3, viene modificata la disciplina della sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici di cui all'articolo 40 del succitato testo unico, prevedendo che configurano illecito di tentativo di fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa, le operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, quale tentativo

di sottrarre il prodotto all'accertamento. Al riguardo, con la modifica normativa viene eliminata la possibilità di fornire prova contraria.

Inoltre, viene previsto che configura tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione di prodotti oli lubrificanti e di altri specifici prodotti indicati nell'articolo 7-bis del testo unico che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo o sulla base dei dati non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

Viene poi aumentata, da 2.000 Kg a 10.000 kg la quantità di prodotti energetici oggetto sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa al di sopra del quale si applica una pena detentiva aggravata, oltre la multa (articolo 40, comma 4).

La medesima lett. a) dell'articolo 3, in materia di sottrazione all'accertamento o al pagamento di prodotti energetici ad eccezione del gas naturale, aumenta da 500 Kg a 1.000 Kg la quantità di prodotto sottratto che fa restare la violazione nell'area dell'illecito amministrativo, con il pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (articolo 40, comma 5).

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 (articolo 40, comma 6).

La **lettera b)** dell'articolo 3 inserisce nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 il nuovo articolo 40-bis recante "Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati". L'illecito si configura qualora un soggetto sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico ed è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

Nei successivi articoli 40-ter e 40-quater sono invece, elencate specificatamente le circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi nonché quelle attenuanti.

La **lettera g)**, intervenendo sul tema delle deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, di cui alla disciplina dettata dall'art. 47 del D. Lgs n. 504 del 1995, sostituisce la multa fino a 2.582 euro, prevista per i prodotti denaturati nell'ipotesi in cui la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro.

La medesima lettera interviene, inoltre, sul comma 5 del citato articolo 47, sancendo l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, in luogo di quella prevista dall'art. 304 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

La **lettera h)**, intervenendo sul comma 4 dell'articolo 61, dispone che, per le violazioni che costituiscono sottrazione al pagamento dell'imposta, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4 nonché la confisca di cui all'articolo 44.

Viene, infine, aumentato da 100 kg a 200 kg, il limite della quantità sottratta al pagamento dell'imposta, al di sotto del quale si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro.

Con l'inserimento del nuovo comma 4-bis, all'interno del predetto articolo, viene previsto ora che le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle violazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 62-quater (imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo), 62-quater.1 (imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina) e 62-quinquies (imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo).

La **lettera i)** interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 62-quater, in tema di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Nello specifico, vengono inserite alcune disposizioni per il coordinamento dei trattamenti sanzionatori delle violazioni all'imposta in questione, con gli illeciti sui tabacchi lavorati di cui ai nuovi articoli 40-bis e seguenti, nonché di quelli previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

In particolare, vengono introdotte alcune modifiche al comma 7-bis, al fine di garantire l'uniformità del quadro normativo, allineando i criteri previsti dal D. Lgs. n. 504 del 1995 alle modalità di applicazione delle sanzioni previste, per le medesime condotte, dalla disciplina sanzionatoria in materia doganale.

Il comma 7-bis.1. estende alle violazioni riguardanti la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, relative ai prodotti in questione, i regimi previsti per i tabacchi lavorati dagli articoli 40-bis, 40-ter e 40-quater, al fine di avere una omogeneizzazione tra i due settori.

Con il comma 7-bis.2. viene, inoltre, estesa ai medesimi prodotti la disciplina prevista dall'articolo 40-quinquies, che sanziona i casi di vendita senza autorizzazioni o di acquisto da persone non autorizzate alla vendita.

La **lettera l)** interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 62-quater.1, in tema di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, al fine di assicurare, anche in tal caso, il coordinamento dei trattamenti sanzionatori delle violazioni riguardanti la predetta imposta con gli illeciti sui tabacchi lavorati di cui agli articoli 40-bis e seguenti, nonché con quelli previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

In particolare, il nuovo comma 15-bis estende alle violazioni costituenti fattispecie di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, relative ai prodotti in questione, i regimi disposti per i tabacchi lavorati dagli articoli 40-bis, 40-ter e 40-quater, in modo da giungere a una piena omogeneizzazione tra i due settori.

Con il nuovo comma 15-ter, vengono altresì estese, ai medesimi prodotti, le previsioni di cui all'articolo 40-quinquies, che sanziona i casi di vendita senza autorizzazioni o di acquisto da persone non autorizzate alla vendita.

Con il nuovo comma 15-quater viene, invece, prescritto che trovano applicazione gli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter, 50 del d. lgs. n. 504/95.

La **lettera m)** interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 62-quinquies, in tema di imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, al fine di assicurare, come per le ipotesi precedenti, il coordinamento dei trattamenti sanzionatori delle violazioni relativi alla predetta imposta, con gli illeciti sui tabacchi lavorati di cui ai nuovi articoli 40-bis e seguenti, nonché di quelli previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

In particolare, con le modifiche apportate al comma 7, si intende allineare i criteri previsti dal D. Lgs. n. 504 del 1995 alle modalità di applicazione delle sanzioni previste, per le medesime condotte, dalla disciplina sanzionatoria in materia doganale, garantendo organicità al quadro complessivo.

Il nuovo comma 7-bis estende alle violazioni costituenti fattispecie di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo relative ai prodotti in questione i

regimi disposti, per i tabacchi lavorati, dagli articoli 40-bis, 40-ter e 40-quater, in modo da giungere a una piena omogeneizzazione tra i due settori.

Il comma 7-ter estende, invece, ai medesimi prodotti, la disciplina di cui all'articolo 40-quinquies, che sanziona i casi di vendita senza autorizzazioni o di acquisto da persone non autorizzate alla vendita.

## **2. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 4 del decreto)**

L'articolo 4 introduce alcune modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

In particolare, il predetto decreto legislativo viene integrato con i reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui all'Allegato 1, dell'articolo 1, del decreto in esame, e da quelle previste dal D. lgs. n. 504 del 1995.

## **3. Modifiche in materia di Iva all'importazione (art. 6 del decreto)**

L'art. 6 del decreto in esame introduce, all'art. 67 del D.P.R. n. 633 del 1972, il nuovo comma 2-quater in materia di controlli sull'IVA all'importazione.

Con la modifica normativa, in particolare, viene precisato che, qualora l'azione di controllo sia disposta nell'ambito dell'analisi dei rischi e, quindi, vi siano elementi di rischio connessi anche all'operatore, l'amministrazione doganale può richiedere una cauzione pari all'importo dell'imposta il cui pagamento è sospeso, in attesa di ricevere e verificare la documentazione.

L'incameramento della cauzione avviene al verificarsi di una tra due condizioni specifiche:

- non perviene, in un termine ragionevole, la documentazione richiesta. Si ritiene, al riguardo, ragionevole fissare un termine di 45 giorni (tempi di consegna delle merci, reperimento della documentazione e consegna dei documenti alla dogana);
- oppure la documentazione, pervenuta entro i termini previsti, non è ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento delle merci oggetto dell'importazione nell'altro Stato membro dell'Unione.

Infine, viene specificato che la cauzione non è richiesta ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 38 del Regolamento UE n. 952/2013 (soggetti certificati AEO) e a quelli esonerati, ai sensi dell'articolo 51 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE**

### **1. Disposizioni in materia di spedizionieri doganali (art. 2 del decreto)**

L'articolo interviene sulla legge 25 luglio 2000 n. 213 recante "*norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale di merci*", sostituendo l'articolo 1 riguardante l'esercizio della professione di spedizioniere doganale e l'articolo 3 in materia di centri di assistenza doganale ed introducendo i nuovi articoli 1-bis e 1-ter.

In particolare, il nuovo art. 1 dispone che l'esercizio della professione di spedizioniere doganale sul territorio nazionale sia subordinato al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da

parte dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

Gli spedizionieri doganali sono iscritti al relativo albo professionale (di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612), quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali.

Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo sono anche abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o unionali, possono affidare ai privati.

In relazione alla patente di spedizioniere doganale, quest'ultima è rilasciata alle persone fisiche in possesso dei requisiti prescritti, tra cui cittadinanza italiana, maggiore età, assenza di condanne penali per i delitti non colposi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 33 dell'Allegato 1 del provvedimento in commento, assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale; superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di spedizioniere doganale. La patente non può essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo, o che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Inoltre, attraverso l'introduzione degli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, vengono disciplinati gli esami di Stato per il conseguimento della citata patente di spedizioniere doganale.

Il nuovo articolo 3, infine, dispone che i centri di assistenza doganale (CAD) (di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66) siano autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità fissate dalle amministrazioni competenti. I CAD autorizzati sono ammessi alle semplificazioni previste dalle disposizioni unionali in materia doganale e sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni (di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994).

## **2. Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone (art. 12 dell'allegato 1)**

In linea con quanto già previsto dall'art. 19 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), l'articolo dispone che il personale dell'Agenzia delle Dogane, nei profili di vigilanza, possa, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di finanza, procedere alla visita dei mezzi di trasporto che attraversano la linea di vigilanza doganale, in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli stessi. Precisando che, se sussistono fondati sospetti di irregolarità, i mezzi di trasporto possono essere sottoposti a controlli, anche tecnici, diretti ad accertare l'eventuale occultamento di merci, inoltre, impone al detentore del veicolo di collaborare durante l'esecuzione delle verifiche poste in essere dal personale dell'Agenzia. Infine, estende tale regime anche ai bagagli e agli altri oggetti posseduti dalle persone che attraversano la linea di vigilanza doganale, in corrispondenza degli spazi doganali o ivi circolanti.

## **3. Servizio visita approdi (art. 16 dell'allegato 1)**

Riformulando quanto previsto dall'art. 121 del R.D 13 febbraio 1896 n. 65, che viene abrogato dal provvedimento in commento, in tema di servizio visita approdi, la disposizione assegna ai militari della Guardia di finanza la facoltà - all'arrivo delle imbarcazioni in porto - di eseguire la verifica sommaria dello stato del carico delle medesime imbarcazioni rispetto alla dichiarazione, al manifesto e agli altri documenti del carico, e di riscontrare le provviste di bordo esistenti. Qualora dalle attività svolte emerga che le merci soggette a vincolo fiscale siano in quantità superiore ai limiti consentiti, i militari procedono a cautelare le quantità in

eccedenza apponendovi dei sigilli. Inoltre, l'articolo dispone che l'esito del controllo sia sempre riportato in apposito verbale, che verrà consegnato in copia al capitano della nave e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, inoltrato all'Agenzia delle Dogane.

#### **4. Esercizio della vigilanza nei laghi di confine (art. 21 dell'allegato 1)**

Riproducendo sostanzialmente quanto previsto dall'art. 28 del TULD, la disposizione prevede che nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e degli obblighi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano, i militari della Guardia di Finanza debbano fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di violazioni della disciplina, scortandole al più vicino ufficio dell'Agenzia delle dogane, per i necessari accertamenti.

#### **5. Zona di vigilanza doganale marittima (art. 22 dell'allegato 1)**

Recependo, con modifiche, il contenuto dell'art. 29 del TULD, l'articolo conferma che sia sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea di vigilanza doganale fino al limite esterno del mare territoriale. Inoltre, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la zona di vigilanza doganale possa essere estesa alla zona contigua, fino ai limiti massimi consentiti dal diritto internazionale vigente. Il relativo provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e notificato agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

#### **6. Esercizio della vigilanza nella zona marittima (art. 23 dell'allegato 1)**

In linea con quanto previsto dall'art. 30 del TULD, la norma dispone, che, nella suddetta zona di vigilanza doganale marittima, i militari della Guardia di finanza abbiano la facoltà di recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate per farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del carico eventualmente prescritti. Viene previsto, quindi, che, laddove il capitano non sia munito o si rifiuti di esibire il manifesto e gli altri documenti e, comunque, vi siano indizi di violazione di norme doganali, la nave sia scortata al più vicino ufficio dell'Agenzia delle Dogane per i necessari accertamenti. La disposizione in esame stabilisce inoltre, che, per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate, la vigilanza venga esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono presenti uffici dell'Agenzia, i militari della Guardia di finanza abbiano facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse al più vicino ufficio dell'Agenzia per i relativi provvedimenti.

#### **7. Casi di naufragio (art. 24 dell'allegato 1)**

Riformulando quanto disposto dall'art. 31 del TULD, l'articolo prevede che l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza, dopo aver prestato soccorso ai naufraghi, provvedano, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali, coordinandosi con la Capitaneria di Porto. Alle merci recuperate, qualora non ne sarà accertata la relativa posizione doganale, sarà data, secondo le ordinarie procedure, una destinazione doganale dagli aventi diritto.

## **8. Vigilanza doganale negli aeroporti (art. 25 dell'allegato 1)**

In linea con quanto previsto dall'art. 32 del TULD, la disposizione disciplina, l'esecuzione delle attività di vigilanza doganale all'interno degli aeroporti, attribuendo al personale dell'Agenzia delle Dogane e ai militari della Guardia di finanza la facoltà di svolgere gli accertamenti di propria competenza sia con riguardo all'aeromobile, che al relativo equipaggio, ai passeggeri e alle cose trasportate.

Infine, demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane la disciplina delle modalità tecniche e operative per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo negli aeroporti non doganali.

## **9. Costruzione ed esercizio di aeroporti (art. 26 dell'allegato 1)**

Riformulando quanto previsto dall'art. 33 del TULD, la disposizione, al fine di garantire l'esercizio della vigilanza doganale, subordina l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, al preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze.

## **10. Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mar (art. 36 dell'allegato 1)**

L'articolo conferma la facoltà dell'Agenzia delle Dogane, prevista dall'art. 62 del TULD, di consentire lo svolgimento delle operazioni doganali relative a merci giunte o spedite via mare a bordo della nave, rispettivamente, prima dello sbarco o dopo l'imbarco.

Senza ribadire le condizioni poste dalla richiamata previgente normativa per l'esercizio di tale facoltà, rinvia la definizione delle modalità di esercizio della stessa a un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Dogane.

## **11. Potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli (art. 39 dell'allegato 1)**

L'articolo recepisce nel decreto l'istituto dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.) prevedendo, in via generale, che tutti i controlli di natura amministrativa previsti dalle disposizioni unionali che prescrivono l'esecuzione di una visita delle merci finalizzata al rilascio di un'autorizzazione o di un nulla osta (comunque denominati) debbano essere svolti nell'ambito del S.U.Do.Co., ossia contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali.

Si prevede, a questo riguardo, un'ipotesi derogatoria nel caso in cui, per motivi oggettivi di natura logistica o perché la disciplina unionale o nazionale prescrive determinate modalità, i controlli amministrativi non possano essere svolti nell'ambito dello sportello unico doganale dei controlli.

## **12. Arrivi da laghi (art. 58 dell'allegato 1)**

Recependo con modificazioni, quanto già disposto dall'art. 102 del TULD, l'articolo prevede che le merci trasportate nel lago Maggiore o nel lago di Lugano, per l'introduzione all'interno del territorio doganale dell'Unione Europea, siano presentate ad uno degli uffici identificati con provvedimento dell'agenzia delle Dogane e non possano attraversare le acque nazionali di tali laghi prive dell'idonea documentazione doganale.

### **13. Responsabilità di comandanti e capitani (art. 59 dell'allegato 1)**

L'articolo dispone la responsabilità dei comandanti degli aeromobili e capitani delle navi con riferimento all'osservanza delle norme del testo in esame nei riguardi delle merci trasportate, ferma restando la responsabilità degli altri soggetti stabilita dalla normativa doganale unionale.

### **14. Divieti di approdo e di sosta delle navi (art. 60 dell'allegato 1)**

Riformulando quanto previsto dall'art. 104 del TULD, l'articolo attribuisce all'Agenzia delle dogane, anche su richiesta della Guardia di Finanza, la possibilità di vietare ai capitani delle navi di rasentare il lido, gettare l'ancora, stare alla cappa, mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci non unionali e di approdare.

### **15. Obbligo del manifesto del carico e vigilanza (art. 61 dell'allegato 1)**

Modificando quanto previsto dagli articoli 105 e 106 del TULD, l'articolo stabilisce per i comandanti degli aerei e i capitani delle navi - fatti salvi i vincoli e le deroghe derivanti dalla normativa doganale unionale e dagli obblighi internazionali o da altre disposizioni nazionali - l'obbligo di essere muniti del manifesto del carico, rispettivamente:

- al momento dell'atterraggio o prima del decollo dell'aeromobile;
- al momento dell'ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima o prima della partenza della nave.

Il contenuto del manifesto, in conformità alla normativa doganale unionale e agli obblighi previsti da convenzioni internazionali è stabilito con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane.

### **16. Trasmissione del manifesto del carico (art. 62 dell'allegato 1)**

Viene rinviata a un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane l'individuazione degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa doganale unionale assolti con la trasmissione del manifesto, nonché delle modalità e delle tempistiche della trasmissione, compresi i casi di esonero dall'obbligo. Si dispone, inoltre, che nei casi in cui il manifesto non contenga le informazioni prescritte, sia considerato come non trasmesso.

Viene prevista, infine, per l'Agenzia delle Dogane, la possibilità di richiedere ai capitani delle navi e ai comandanti degli aerei di esibire tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta è obbligatoria quando siano rilevate differenze tra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.

### **17. Effetti della mancata trasmissione del manifesto (art. 63 dell'allegato 1)**

L'articolo dispone che in caso di mancata trasmissione del manifesto entro il termine previsto, l'Agenzia delle Dogane possa ordinare che le merci presenti a bordo degli aerei o delle navi siano scaricate, per essere custodite nei depositi di temporanea custodia o in altri locali, a rischio e spese dei comandanti e dei capitani, indipendentemente dalle sanzioni applicabili.

### **18. Aeroporti doganali (art. 64 dell'allegato 1)**

Riformulando quanto previsto dall'articolo 113 del TULD, si specifica che l'atterraggio di un aeromobile proveniente da altro Stato possa avvenire soltanto in un aeroporto doganale. A

questo proposito, si conferma che l'individuazione degli aeroporti doganali sia effettuata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze.

### **19. Atterraggi forzati degli aeromobili (art. 65 dell'allegato 1)**

In linea con quanto previsto dall'art. 114 del TULD, l'articolo pone a carico del comandante dell'aeromobile l'obbligo, nel caso di atterraggio per causa di forza maggiore fuori degli aeroporti doganali, di denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio dell'Agenzia delle Dogane o comando della Guardia di finanza o altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per ottenere l'autorizzazione a ripartire. Se la denuncia viene compiuta ad altro organo di polizia o al sindaco, questi ultimi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Agenzia delle Dogane o alla Guardia di finanza.

### **20. Aeromobili viaggianti senza merci a bordo (art. 66 dell'allegato 1)**

Confermando sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 117 del TULD, l'articolo rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le altre amministrazioni eventualmente interessate, la definizione delle condizioni al ricorrere delle quali gli aeromobili viaggianti senza merci a bordo, entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato, possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.

### **21. Vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita (art. 67 dell'allegato 1)**

Recependo, con modificazioni, quanto disposto dall'art. 128 del TULD, si prevede la possibilità di autorizzare l'istituzione e la gestione - a opera di amministrazioni, enti ed esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade, nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine e in prossimità dei transiti internazionali stradali e autostradali, direttamente o tramite concessionari - dei c.d. *duty free* ossia esercizi commerciali addetti alla vendita, ai viaggiatori in partenza verso Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione, di prodotti non unionali in esenzione da tributi e destinati a essere usati o consumati fuori del territorio doganale. Si dispone che l'autorizzazione sia rilasciata dall'Agenzia delle Dogane a condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.

### **22. Punti franchi nel porto di Trieste (art. 71 dell'allegato 1)**

L'articolo prevede che per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste - di cui all'allegato VIII al trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 - restano ferme, in deroga a quanto stabilito dal decreto in commento, le vigenti disposizioni più favorevoli.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO**

### **1. Vendita senza autorizzazione e acquisto di tabacchi lavorati da persone non autorizzate artt. 40-quinquies e 40-sexies TUA (art. 3, comma 1, lettera b) del decreto)**

In materia di tabacchi, in particolare, gli articoli 40-quinquies e 40-sexies del Testo Unico delle Accise (TUA) regolano la vendita senza autorizzazione e l'acquisto di tabacchi lavorati da persone non autorizzate. Queste disposizioni riproducono le fattispecie contenute in precedenti leggi, ora abrogate in base a quanto riportato dal decreto legislativo n. 8 del 2016.

L'articolo 40-quinquies, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo in commento, prevede sanzioni amministrative pecuniarie per chiunque venda o ponga in vendita tabacchi lavorati senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per la vendita senza autorizzazione vengono fissate sanzioni da euro 5.000 a euro 10.000. E' inoltre prevista la riduzione della sanzione da un terzo alla metà se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i 250 grammi.

Per l'acquisto da venditori non autorizzati, la sanzione è la stessa, con una riduzione se il quantitativo non supera i 500 grammi.

Se le condotte di vendita o di acquisto riguardano, invece, quantitativi superiori a 5 chilogrammi o 10 chilogrammi rispettivamente, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

L'articolo 40-sexies, invece, introduce ulteriori disposizioni riguardanti la vendita di tabacchi lavorati, con particolare attenzione alle violazioni all'interno di esercizi commerciali o pubblici.

Se all'interno di esercizi commerciali o pubblici viene contestata la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del TUA, è prevista: la chiusura dell'esercizio o la sospensione della licenza per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.

In caso di reiterazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi. Se la violazione avviene più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio. Contro questi provvedimenti è ammesso ricorso amministrativo e l'inosservanza dei provvedimenti determina la sospensione o la chiusura punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

### **2. Disposizioni riguardanti la detenzione di alcolici e prodotti alcolici e la confisca di beni - Modifiche agli artt. 43 e 44 del TUA (art. 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto)**

La disposizione in commento prevede che chiunque detiene alcolici e prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, con un minimo di euro 5.000 e un massimo di euro 50.000.

Nei casi di condanna per delitti previsti dal testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni, si applica l'articolo 240-bis del codice penale, che prevede la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità.

### **3. Gestione dei Beni Sequestrati del TUA (art. 3, comma 1, lettera e) del decreto)**

Gli articoli 44-bis e 44-ter regolano la destinazione e la gestione dei beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia. I beni mobili sequestrati possono essere affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia,

protezione civile o tutela ambientale. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

Le modifiche introdotte mirano a rafforzare il controllo sulla vendita e detenzione di tabacchi lavorati e prodotti alcolici, introducendo sanzioni più severe e misure di confisca dei beni.

Queste disposizioni sono cruciali per garantire il rispetto delle normative e prevenire il commercio illegale di tali prodotti.

Le nuove disposizioni rappresentano una maggiore regolamentazione e controllo del mercato dei tabacchi e degli alcolici, con l'obiettivo di: tutelare la salute pubblica e garantire la legalità delle operazioni commerciali.

#### **4. Modifiche al Codice di Procedura Penale (art. 5 del decreto)**

Il decreto introduce modifiche all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, sostituendo il riferimento all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale con l'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione, di cui all'Allegato 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo in commento.

Questa modifica è volta a garantire la coerenza normativa e a integrare le nuove disposizioni doganali nel sistema processuale penale italiano.